



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2022  
(OR. en)

5360/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0012 (NLE)

---

---

LIMITE

CORLX 28  
CFSP/PESC 43  
RELEX 42  
FIN 31

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento  
                          (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di  
                          determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione  
                          in Tunisia

---

# REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011  
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi  
in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio<sup>1</sup> dà attuazione al congelamento delle attività a norma della decisione 2011/72/PESC nei confronti di determinate persone ed entità identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino.
- (2) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/...<sup>2+</sup>che modifica la decisione 2011/72/PESC per quanto riguarda le condizioni in base alle quali i fondi di una persona deceduta possano rimanere congelati.
- (3) Poiché tale modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L ...).

<sup>+</sup> GU: inserire la data di adozione e il numero di serie di cui al doc. ST 5358/2022 e completare la nota a piè di pagina corrispondente.

## *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

### *"Articolo 2 bis*

In caso di decesso di una persona elencata nell'allegato I:

- a) qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;
- b) qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 5. Se entro tale periodo viene proposta un'azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell'azione o, se essa è accolta, fino all'esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.";

2) all'articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all'elenco di cui all'allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati."

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---